

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO - BICOCCA

L'Università degli Studi di Milano - Bicocca (di seguito anche "Università") con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 (CAP 20126), C.F. e P. IVA 012621570154, casella PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, la quale interviene al presente atto in virtù della delibera di Consiglio di Amministrazione 421/2024/CdA del 18/06/2024;

E

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), con sede legale in Roma, via Listz n. 21 (CAP 00144), C.F. 97735020584, casella PEC protocollo@pec.agid.gov.it, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile;
di seguito denominate anche, singolarmente, la Parte, o congiuntamente, le Parti

PREMESSO CHE

1. le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati;
2. l'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca finalizzati a una più ampia diffusione della cultura digitale nel Paese;
3. ai sensi dell'articolo 14-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e ha, tra gli altri, il compito di *"promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali nei rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia"*;

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



4. l'AgID promuove e incentiva, fra l'altro, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la diffusione di buone pratiche dell'azione amministrativa per una Pubblica Amministrazione più efficace ed efficiente, anche ricorrendo ad un corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
5. AgID annualmente provvede ad aggiornare il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione nel quale sono indicate le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
6. l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
7. le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

ART. 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'AgID e l'Università, nonché le modalità e gli strumenti della cooperazione tra le Parti in materie di interesse comune, finalizzati esclusivamente alla collaborazione scientifica su progetti operativi in diversi ambiti di azione, tra cui:
 - a) iniziative, applicazioni e progetti in merito alle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale, in ambito pubblico, nazionale e internazionale, in particolare:
 - i. progettazione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni legate ai temi dell'innovazione tecnologica e all'utilizzo delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, nella Pubblica Amministrazione;
 - ii. modelli di utilizzo e progetti di implementazione di tecnologie del machine learning federato che siano di interesse applicativo anche in ambito pubblico;
 - iii. applicazioni e progetti in ambito pubblico riguardanti l'utilizzo della “*trustworthy AI*” a supporto della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



2. Il presente Accordo, in particolare, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) la conduzione di attività di ricerca, anche sperimentale, orientate all'individuazione e alla valutazione di strumenti, tecnologie, metodi e modelli tesi al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di efficienza per la Pubblica Amministrazione mediante l'impiego di servizi ICT innovativi e in particolare applicabili principalmente ai temi individuati nel precedente comma 1 sub lettera a);
 - b) valutazione dei programmi di ricerca nazionali ed europei ai fini della eventuale partecipazione congiunta;
 - c) analisi dei risultati, anonimi e aggregati, delle ricerche e delle informazioni in possesso dell'Università utili per la definizione del contenuto del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;
 - d) diffusione e promozione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione in oggetto, compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 11.

ART. 3

(Modalità di cooperazione)

1. Nell'ambito del presente Accordo l'AgID e l'Università cooperano nelle seguenti modalità:
- a) coordinamento e collaborazione negli interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, su temi di interesse comune;
 - b) definizione collaborativa di linee guida e modelli tecnici moderni e replicabili per lo sviluppo di processi di trasformazione digitale;
 - c) collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
 - d) collaborazione scientifica e formazione reciproca sulle materie di competenza, anche attraverso l'organizzazione di momenti formativi.
2. Eventuali attività di ricerca, consulenza o formazione, commissionate a una Parte su esclusivo interesse dell'altra Parte, saranno regolate da specifici contratti ai sensi della normativa vigente in materia e dei regolamenti interni delle Parti. Per tali contratti non troveranno applicazione le disposizioni del presente Accordo.

ART. 4

(Strumenti di cooperazione)

1. L'AgID e l'Università cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali,

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



operando attraverso i seguenti strumenti:

- a) lo scambio, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;
- b) lo svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra i membri del Comitato tecnico di coordinamento (di seguito anche “Comitato”), nonché tra quest’ultimo ed eventuali gruppi di lavoro per confronti e analisi relativi a tematiche di interesse comune in materie attinenti ai settori di rispettiva competenza;
- c) costituzione e definizione di eventuali gruppi di lavoro e tavoli tecnici per la realizzazione degli obiettivi previsti dell’Agenda digitale italiana (in coerenza con l’Agenda digitale europea) e collaborazione alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica;
- d) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente Accordo.

ART. 5

(Responsabili dell’Accordo e Comitato di coordinamento)

1. Responsabili e referenti per il presente Accordo sono:
 - per l’Università, il Prorettore alla Valorizzazione della ricerca, Prof. Salvatore Torrisi;
 - per l’AgID, il Direttore Generale Ing. Mario Nobile.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono di costituire un apposito Comitato tecnico di coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto fino ad un massimo di 4 membri, in egual numero per ciascuna Parte, nominati dai rappresentanti legali pro tempore di ciascuna delle Parti o da propri delegati.
3. Al momento della stipula del presente Accordo i membri del Comitato tecnico di coordinamento sono:
 - per l’Università:
 - Prof. Edoardo Raffiotta, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
 - Prof. Federico Cabitza, professore associato presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione
 - per l’AgID:



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



- Dott. Massimiliano Pucciarelli

- Dott. Giovanni Melardi

4. La sostituzione dei rappresentanti in seno al Comitato tecnico di coordinamento potrà avvenire per iniziativa di entrambe le Parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del Direttore Generale dell'AgID.
5. Al fine di dare piena attuazione a quanto espresso nel presente Accordo, i membri del Comitato:
 - favoriscono e verificano l'attuazione dell'Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto;
 - definiscono i temi programmatici/progettuali sui quali concentrare la collaborazione;
 - supervisionano e coordinano le attività oggetto del presente Accordo;
 - individuano attività da realizzare congiuntamente e per le quali è proposta la sottoscrizione di Convenzioni operative, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per la propria parte e secondo il proprio ordinamento interno;
 - propongono iniziative comuni per la comunicazione, divulgazione e pubblicazione delle attività poste in essere, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica di fattibilità, ciascuna per la propria parte e secondo il proprio ordinamento interno.
 - redigono una relazione annuale da trasmettere alle Parti sullo stato di attuazione del presente Accordo con le eventuali proposte di modifica dello stesso.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

ART. 6 (Responsabilità)

1. Le Parti non sono ritenute responsabili per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura derivante da un utilizzo scorretto o improprio da parte di terzi degli strumenti messi a disposizione delle Parti (sale riunioni, aule, hardware, software), nonché dei servizi, ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte di terzi.
2. Ciascuna Parte rimane ad ogni modo responsabile per qualunque pregiudizio, danno e onere di qualsiasi natura imputabile ai propri dipendenti o collaboratori nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo e derivante da un utilizzo scorretto o improprio degli strumenti messi a disposizione delle Parti (sale riunioni, aule, hardware, software), ovvero derivanti da violazione della normativa vigente da parte dei propri dipendenti o collaboratori.
3. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 7

(Convenzioni operative)

1. La descrizione delle attività, dei tempi, delle modalità attuative e delle direttrici di intervento per il raggiungimento degli obiettivi sub lettera a), di cui all'art. 2, comma 1 saranno definiti in Convenzioni operative al presente Accordo di collaborazione all'uopo sottoscritte.

ART. 8

(Oneri finanziari)

1. La sottoscrizione del presente Accordo, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, non comporta oneri finanziari tra le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati nelle apposite Convenzioni operative di cui al precedente art. 7, da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse e salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. Ciascuna delle Parti sosterrà i propri costi e spese in relazione alla sottoscrizione, esecuzione ed eventuale recesso o risoluzione del presente Accordo.
3. In ogni caso, lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9

(Utilizzo del logo)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'iniziativa comune e l'immagine di ciascuna di esse.
2. In particolare, ciascuna parte potrà utilizzare, previo consenso scritto, il logo dell'altra Parte nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo delle Parti per scopi pubblicitari.

ART. 10

(Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale)

1. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte esclusivamente dal personale di una delle Parti, quest'ultima sarà titolare esclusiva di tutti i relativi e connessi diritti.
2. Nel caso in cui nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si raggiungano risultati conseguiti dalle attività condotte congiuntamente dal personale delle Parti, detti risultati saranno

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



di proprietà congiunta delle Parti stesse, in proporzione all'attività svolta da ciascuna di esse. In tal caso, le Parti si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di detti risultati.

3. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

ART. 11

(Utilizzazione scientifica, divulgazione dei risultati e pubblicità)

1. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano a effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
2. I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito del presente Accordo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, hanno carattere riservato e possono essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte esclusivamente previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo al presente Accordo.
3. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
4. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione, ad esclusione dei dati personali ai quali si applica la normativa unionale e nazionale in materia di protezione degli stessi, non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo o Convenzioni operative, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
6. I provvedimenti amministrativi finali concernenti l'approvazione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", verranno pubblicati sui siti istituzionali delle Parti. Sui siti istituzionali delle Parti verrà pubblicato anche il presente Accordo.

ART. 12

(Protezione dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e rendono reciprocamente disponibili le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Accordo.
2. Qualora, sulla base del presente Accordo o in occasione della stipula delle Convenzioni operative di cui al precedente art. 7, dovessero essere previste attività congiunte implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti con riferimento alla protezione di tali dati.

ART. 13

(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Accordo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per le Parti.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo o Convenzioni operative.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte o soggetti terzi, dei quali sia eventualmente



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale



venuta in possesso.

4. Ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare che tutte le persone della propria organizzazione alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati.

ART. 14
(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.
2. È escluso il tacito rinnovo. Le Parti hanno facoltà di rinnovare l'Accordo alla scadenza, previa valutazione dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo.

ART.15
(Codice etico)

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare le norme contenute nei propri codici etici e/o di comportamento.
2. In caso di violazione delle norme contenute nei predetti codici, ciascuna Parte sarà libera di valutare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 16
(Modifiche all'Accordo)

1. L'Accordo potrà essere integrato e modificato di comune intesa tra le Parti anche prima della scadenza, al fine di tener conto di aspetti nuovi che possano emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Le modifiche di cui al precedente comma dovranno avvenire tramite accordo scritto tra le Parti.

ART. 17
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione da inviare dal Referente di una Parte al Referente dell'altra Parte con un preavviso di almeno tre mesi, in forma elettronica e firmata digitalmente, da inviarsi ai rispettivi indirizzi istituzionali di Posta Elettronica Certificata, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale



conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte, riconoscendo le eventuali spese sostenute e gli impegni assunti, anche a seguito di Convenzioni operative, a fronte di attività svolte e regolarmente accertate con specifico nulla osta del Referente medesimo, dietro proposta del Comitato tecnico di coordinamento.

ART. 18 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 19 (Firma digitale e imposta di bollo)

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è dovuta sin dall'origine ed è a carico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che la assolverà in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 95936 del 23/12/2002 per un importo complessivo di € 64,00.

Il Direttore Generale
dell'Agenzia per l'Italia Digitale
Ing. Mario Nobile

La Rettrice
dell'Università degli Studi di
Milano Bicocca
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni